

PROGRAMMA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (PROGRAMMA AGIS)

Programma annuale di lavoro e invito a presentare proposte per il 2004 (Cofinanziamento di progetti)

(2003/C 308/14)

I. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AGIS (2003-2007)

L'obiettivo del programma quadro AGIS ⁽¹⁾, adottato il 22 luglio 2002, è di promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e di sostenere i contributi degli operatori dell'applicazione della legge per l'elaborazione di una politica europea in tale settore. Il programma, che riguarda il periodo 2003-2007, estende le attività dei precedenti programmi basati sul Titolo VI (del trattato sull'UE) ⁽²⁾, che sono giunti a scadenza nel dicembre 2002, e ingloba le attività precedentemente finanziate dalla linea di bilancio B5-831 (droga).

Gli obiettivi generali del programma sono ⁽³⁾:

- elaborare, attuare e valutare politiche europee nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;
- promuovere e consolidare la creazione di reti, la cooperazione reciproca su temi generali di interesse comune per gli Stati membri, lo scambio e la divulgazione delle informazioni, delle esperienze e delle buone prassi, la cooperazione locale e regionale, il miglioramento e l'adeguamento della formazione e della ricerca tecnica e scientifica;
- incoraggiare gli Stati membri ad avviare una cooperazione con i paesi candidati all'adesione, altri paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Il programma AGIS sostiene progetti e attività finalizzate ai seguenti obiettivi specifici:

- lo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo in materia penale e l'introduzione di strumenti europei per promuovere la cooperazione transfrontaliera;
- il miglioramento delle capacità professionali degli operatori dei servizi giudiziari, dei funzionari della polizia e delle autorità doganali mediante una migliore conoscenza della legislazione, delle procedure e delle strategie vigenti nei diversi Stati europei;
- l'elaborazione di metodi, strumenti e conoscenze per migliorare la cooperazione tra le autorità;
- la promozione della cooperazione tra autorità omologhe e lo scambio di informazioni tra i servizi;
- l'elaborazione di strategie multidisciplinari e la promozione di attività per la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed organismi di polizia, nonché tra queste autorità e le orga-

nizzazioni non governative, la società civile, il settore delle imprese, i professionisti, gli scienziati e i ricercatori;

- la realizzazione di studi e ricerche, relativi soprattutto alle strategie e tecniche per combattere particolari tipi di reati e la valutazione delle politiche perseguite;
- lo scambio di informazioni e di esperienze e la divulgazione delle migliori prassi.

Gli obiettivi generali saranno perseguiti nei seguenti settori:

- sviluppo di uno spazio giudiziario europeo in materia penale;
- rafforzamento della cooperazione tra le autorità giudiziarie e gli operatori del diritto, della cooperazione giudiziaria in generale e in materia penale;
- rafforzamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge;
- prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata; partenariati e cooperazione tra le pubbliche autorità e il settore privato;
- prevenzione e lotta contro il traffico di droga;
- prevenzione della criminalità;
- protezione dei diritti delle vittime;
- «crime proofing» (impermeabilità della legislazione alla criminalità), rischi economici e analisi dei rischi; comparabilità e circolazione delle informazioni, statistiche.

II. ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E DESTINATARI

Il programma AGIS fornisce sostegno finanziario a progetti nei settori della cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria europea, nel settore penale, intesi a migliorare le competenze degli esperti, la cooperazione tra le rispettive autorità, il rispetto del diritto e la prevenzione della criminalità transnazionale.

1. ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

L'articolo 4 della decisione fa riferimento ai seguenti tipi di azione:

- azioni di formazione;
- elaborazione ed avvio di programmi di scambi e di tirocini;

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 2002/630/JAI (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).

⁽²⁾ Grotius II penale, Oisin II, Stop II, Hippocrates, Falcone.

⁽³⁾ Articolo 2 della decisione del Consiglio.

- studi e ricerche (compresa la ricerca applicata a sostegno degli sviluppi politici);
- diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma;
- promozione della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità giudiziarie degli Stati membri o altri organismi pubblici o privati degli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ad esempio fornendo sostegno finalizzato alla costituzione di reti;
- conferenze e seminari.

2. DESTINATARI

Il programma AGIS si rivolge alle seguenti categorie di destinatari:

- gli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti giudiziari e coloro che esercitano altre professioni associate all'amministrazione della giustizia;
- funzionari ed agenti incaricati dell'applicazione della legge e degli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, per la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro la criminalità;
- funzionari di altre autorità pubbliche e rappresentanti di associazioni, di organizzazioni professionali, del mondo della ricerca e dell'imprenditoria che partecipano alla lotta e alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura;
- rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali.

Il programma non è aperto agli studenti, ma possono parteciparvi giovani professionisti in fase di formazione.

I partecipanti ai progetti possono provenire dagli Stati membri, dai paesi la cui adesione è prevista per il 2004 (paesi di prossima adesione), dei paesi candidati ed eventualmente anche da paesi terzi, qualora il progetto lo giustifichi.

3. ORGANIZZAZIONI AMMISSIBILI

Possono presentare una domanda di sovvenzione le istituzioni e gli organismi pubblici e privati, a livello nazionale, regionale o locale, gli operatori privati, le associazioni, le organizzazioni che rappresentano la comunità economica o professionale, le organizzazioni senza scopo di lucro o gli istituti di formazione e di ricerca, dotati di status giuridico riconosciuto e stabiliti in uno degli Stati membri della UE o in uno dei paesi di prossima adesione, nonché Eurojust e Europol.

Non sono ammissibili le domande presentate da persone fisiche.

III. SETTORI DI ATTIVITÀ E TEMI SPECIFICI DI LAVORO

A. PROGETTI DI COOPERAZIONE (FINANZIAMENTO MASSIMO DEL 70 %)

1. INSTAURAZIONE DI UNO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA PENALE

Campo d'azione

I progetti sono intesi ad elaborare, attuare e valutare strumenti e politiche europee. Possono riguardare il diritto penale sostanziale, il diritto processuale, le modifiche da apportare alla legislazione nazionale, l'organizzazione e la messa in opera di servizi, il ruolo e le attività delle strutture di cooperazione europee (Europol, Eurojust, Rete giudiziaria europea).

I progetti relativi all'obiettivo di migliorare la reciproca conoscenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri possono riguardare tutti gli aspetti della cooperazione giudiziaria in materia penale (ad esempio, i sistemi procedurali, l'amministrazione e il funzionamento del sistema giudiziario, i sistemi sanzionatori, l'ammissibilità delle prove, ecc.).

Temi specifici

1.1. Attuazione di strumenti europei ed elaborazione delle politiche europee nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

- a) Attività di sensibilizzazione, di informazione e di formazione sugli strumenti dell'Unione europea relativi al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, quali le decisioni quadro vigenti e future relative a:
 - l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU C 278 del 2.10.2001, pag. 4);
 - l'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45);
 - l'esecuzione nell'Unione europea degli ordini di confisca (GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8);
 - il mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002);
 - l'inquinamento di origine dolosa causato dalle navi, nel settore della protezione dell'ambiente [COM(2003) 227 def.];
- b) miglioramento della cooperazione tra gli organismi di polizia, giudiziari e altri operatori per quanto riguarda l'attuazione e lo sviluppo di disposizioni relative alla posizione ed alla protezione dei testimoni e delle persone che partecipano ad organizzazioni criminali e che sono disposte a cooperare all'azione della giustizia;
- c) elaborazione di strumenti per la valutazione dell'applicazione, dell'efficacia e dell'impatto degli strumenti in vigore;

- d) attuazione delle conclusioni della valutazione inter pares sulla base dell'azione comune del 1997 e della valutazione basata sulla Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2002, che istituisce un meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e della loro attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 1);
- e) formazione dei responsabili della formazione sulle attività e i metodi di lavoro di Eurojust;
- f) cooperazione con le strutture di Europol, di Eurojust e della Rete giudiziaria europea;
- g) riflessione sui criteri ai quali devono attenersi gli esperti giudiziari e attuazione di progetti a livello dell'Unione per facilitare il ricorso all'opera di esperti, in particolare per i casi che hanno ripercussioni in più Stati membri;
- h) uno studio comparativo sull'applicazione delle sanzioni penali nei paesi di prossima adesione.

1.2. Promozione dei diritti di difesa e delle garanzie processuali per indagati e imputati nei procedimenti penali di tutta l'Unione europea

- a) Attività connesse con l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di una «dichiarazione dei diritti» (letter of rights) da consegnare ad indagati e detenuti;
- b) attività che favoriscano l'accesso all'interpretazione, alla traduzione e alla consulenza giuridica.

1.3. Miglioramento della conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli Stati membri

- a) Organizzazione di corsi e seminari di formazione volti al miglioramento delle capacità degli operatori del diritto e della loro conoscenza degli ordinamenti giuridici, dei metodi di lavoro e delle procedure delle autorità giudiziarie, di polizia e doganali degli Stati membri, paesi di prossima adesione e dei paesi candidati ⁽⁴⁾;
- b) organizzazione di seminari e di studi di casi per comparare l'applicazione dei seguenti principi:

⁽⁴⁾ Possono essere previste due tipi di misure:

- la formazione di funzionari nazionali sulle norme e sui metodi di cooperazione europea e sul diritto penale o sulla procedura penale di altri Stati membri: è previsto un sostegno massimo di 30 000 euro destinati a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di interpretazione per conferenzieri che provengono dai paesi partner. Il progetto deve includere almeno 6 seminari di formazione di durata di 3-4 giorni e le spese dei partecipanti nazionali sono a carico del paese richiedente;
- la formazione di funzionari non nazionali sulle norme e sui meccanismi di cooperazione transfrontaliera e/o sul diritto processuale nazionale, in particolare dei magistrati e funzionari di polizia dei paesi aderenti e candidati. La formazione si svolge nel paese richiedente per una durata di almeno una settimana ed è rivolta ad un gruppo formato da partecipanti di diversi paesi. In cambio, il progetto comporta un seminario d'informazione sul diritto e le procedure in due paesi partner per i formatori ed esperti del paese ospitante.

- la presunzione d'innocenza;
 - l'onere della prova;
 - la rivelazione delle prove;
 - le condizioni di ammissibilità delle prove;
 - la protezione dei testimoni e degli informatori;
 - le procedure di riabilitazione per gli autori di reati ed esempi di condanne alternative;
 - trattamento delle vittime;
 - la criminalità minorile, compresi studi comparativi sulla legislazione penale nazionale applicabile ai minori;
 - la responsabilità penale delle persone giuridiche;
 - il regime di responsabilità degli Stati in caso di non luogo a procedere, di rilascio o di assoluzione.
- c) sostegno per l'elaborazione e la sperimentazione di programmi di scambi transnazionali (tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi di prossima adesione); scambi da 3 a 6 mesi connessi alle esigenze specifiche dei servizi interessati ⁽⁵⁾;
 - d) corsi di formazione linguistica e terminologica ⁽⁶⁾, sia sul posto che virtuali, che comprendano l'elaborazione e la sperimentazione di moduli di formazione specializzati;
 - e) seminari di informazione specifica sulle politiche nazionali dei 15 Stati membri, dei paesi di prossima adesione e dei paesi candidati all'adesione;
 - f) studi comparativi sulla legislazione degli Stati membri, dei paesi di prossima adesione e dei paesi candidati al fine di suggerire miglioramenti della legislazione o della procedura:
 - sostituzione del principio dell'assistenza giudiziaria con quello del reciproco riconoscimento;

⁽⁵⁾ La Commissione deve essere informata sul profilo e sulle qualifiche del candidato prima che venga operata la selezione. Alla domanda di sovvenzione deve essere allegata una descrizione dettagliata dei compiti da assolvere presso le autorità del paese ospitante.

⁽⁶⁾ I richiedenti selezionati otterranno una sovvenzione per un importo fino a 30 000 euro per l'elaborazione di un corso e di moduli di formazione, ivi compresa la formazione linguistica. I moduli devono essere elaborati in cooperazione con un centro di formazione del paese o di uno dei paesi la cui lingua viene insegnata e devono essere gratuiti per le istituzioni responsabili della formazione nel settore della giustizia e della polizia, se esse dipendono da una pubblica autorità o sono direttamente finanziate con fondi pubblici.

- regime di responsabilità degli Stati membri in caso di non proseguimento del procedimento, di assoluzione o di errori giudiziari;
- attuazione negli Stati membri dei diritti di accesso all'assistenza ed alla consulenza giuridica;
- attuazione negli Stati membri dei diritti di accesso ai servizi di interpretazione e di traduzione;
- azione penale o scardinamento delle organizzazioni dedite alla criminalità organizzata.

1.4. Attività intese a sostenere lo sviluppo di una politica di protezione dei dati

2. RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Campo d'azione

Tale categoria di progetti è finalizzata a rafforzare la cooperazione tra i diversi servizi preposti all'applicazione della legge (polizia, gendarmeria, dogane, ecc.), a promuovere lo scambio di esperienze, a elaborare progetti pratici ed operativi e a migliorare la conoscenza, da parte degli operatori del diritto, delle strategie e della legislazione in vigore nei diversi Stati europei.

I progetti possono anche essere finalizzati allo scambio di esperienze e di pratiche tra gli Stati membri, i paesi di prossima adesione e i paesi candidati e, ove opportuno, taluni paesi terzi. In linea generale, un progetto dovrebbe prevedere la partecipazione delle varie autorità incaricate dell'applicazione della legge dello Stato dell'organizzazione richiedente e, nella misura del possibile e in funzione dell'argomento trattato, degli altri paesi partecipanti.

Temi specifici

- a) Formazione sulle tecniche di polizia e di indagine penale, sulle tecniche di investigative e sullo sviluppo di tecniche o metodi di analisi in settori innovativi o altamente specialistici (rischi NRBC, frodi nel settore delle carte bancarie, droghe sintetiche, identificazione di cadaveri gravemente sfigurati, criminalità informatica, ecc.);
- b) attività di formazione attraverso esercizi di carattere operativo finalizzate a specifiche esigenze operative nell'intento di sviluppare la capacità degli operatori del diritto a partecipare ad operazioni che coinvolgono i servizi preposti all'applicazione della legge di più Stati membri e paesi di prossima adesione;
- c) azioni connesse all'apertura o allo sviluppo di postazioni comuni (polizia e dogana) transfrontaliere o di centri di cooperazione di polizia e doganale; realizzazione di guide

pratiche bilingui o trilingui ad uso dei servizi di applicazione della legge operanti in zone frontaliere e turistiche;

- d) attività intese a sostenere e migliorare la capacità dei servizi di applicazione della legge degli Stati membri a partecipare alle squadre investigative comuni, giacché gli Stati membri dovrebbero aver dato attuazione alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni ⁽⁷⁾ fin dal 1° gennaio 2003;
- e) elaborazione di un programma congiunto di formazione specializzata comune per gli uffici di polizia e dogana con compiti e funzioni analoghe o complementari;
- f) misure di formazione specializzata per i funzionari doganali che esercitano funzioni di polizia nell'ambito della cooperazione prevista al titolo VI del trattato UE;
- g) creazione di squadre multinazionali ad hoc incaricate di raccogliere informazioni sui terroristi;
- h) tecniche di determinazione del profilo dei criminali e dei terroristi con applicazioni pratiche (per esempio, negli aeroporti, nelle stazioni, nei porti internazionali) e scambio dei risultati; sviluppo di tecniche d'analisi di profili di persone fisiche o giuridiche che effettuano traffici illeciti di merci, per migliorare i controlli alle frontiere esterne, nei porti o negli aeroporti internazionali;
- i) cooperazione pratica tra servizi di polizia scientifica (per esempio, stabilendo metodi di cooperazione con i servizi di polizia scientifica di un altro Stato membro, noti per la loro particolare esperienza in un determinato settore, al fine di sostenere le indagini penali);
- j) sviluppo di strumenti informatici per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nelle indagini penali;
- k) miglioramento della cooperazione tra i servizi informativi ed i servizi operativi di applicazione della legge nella lotta contro il crimine organizzato ed il terrorismo, in particolare nel settore del traffico di merci ad alto rischio, come i prodotti che presentano un rischio NRBC, le armi e gli esplosivi;
- l) rafforzamento della cooperazione tra i servizi doganali nella lotta contro il traffico di beni illeciti; operazioni comuni di sorveglianza doganale (con la partecipazione, se necessario, di altri organismi di polizia e di Europol); sviluppo delle migliori pratiche per i controlli doganali (ad esempio, sviluppo di guide pratiche e di analisi comparative);
- m) valutazione dell'applicazione della convenzione di Napoli II e diffusione del manuale operativo, in tutte le lingue, sotto forma elettronica ad uso dei servizi di polizia;

⁽⁷⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

- n) valutazione del modo in cui i servizi preposti all'applicazione della legge utilizzano gli strumenti dell'UE; individuazione e riduzione degli ostacoli alla cooperazione dei servizi preposti all'applicazione della legge nella lotta contro il crimine organizzato;
- o) elaborazione di corsi di formazione linguistica e terminologica specializzati, comprese l'elaborazione e la sperimentazione di moduli di formazione per i servizi preposti all'applicazione della legge;
- p) studio comparativo delle prerogative dei diversi servizi preposti all'applicazione della legge degli Stati membri nei settori della cooperazione di polizia in materia penale enumerati all'articolo 30, lettere a) e b), del trattato UE, per individuare le sovrapposizioni e gli altri ostacoli ad una cooperazione più efficace, sia all'interno degli Stati membri che tra questi ultimi;
- q) scambi della durata di 2-6 mesi in uno dei settori di cui sopra, quando vengono individuate particolari esigenze dei servizi interessati ⁽⁸⁾.

3. PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; PARTENARIATI E COOPERAZIONE TRA LE PUBBLICHE AUTORITÀ E IL SETTORE PRIVATO

Campo d'azione

Tale categoria di progetti è finalizzata a migliorare la lotta contro alcuni tipi di criminalità mediante una migliore conoscenza degli ambienti criminali e delle tecniche con cui operano, a migliorare le tecniche dei metodi operativi finalizzati all'arresto e alla punizione dei criminali, a sviluppare una cooperazione multidisciplinare ⁽⁹⁾ e una cooperazione tra le pubbliche autorità e il settore privato.

Tali attività devono coinvolgere obbligatoriamente gli operatori del settore e le pubbliche autorità.

Temi specifici

3.1. Analisi degli effetti della criminalità sullo sviluppo economico e misure per rafforzare la cultura della prevenzione del crimine

- a) Analisi dell'impatto economico della criminalità organizzata e dei fattori di rischio e della vulnerabilità alla penetrazione del crimine organizzato nei settori dell'economia legittima, compresa l'analisi delle forme e cause della corruzione nel settore pubblico, l'individuazione delle imprese più esposte, le caratteristiche del mercato del lavoro (lavoro informale, sottoccupazione, ecc.), la situazione delle regioni/economie interessate;

⁽⁸⁾ La Commissione deve essere informata sul profilo, le qualifiche, l'esperienza e le conoscenze linguistiche del candidato, prima che venga operata la selezione. Alla domanda di sovvenzione deve essere allegata una descrizione dettagliata dei compiti che gli saranno assegnati. Per quanto concerne lo scambio di funzionari della dogana, il candidato è invitato a consultare anche il programma «Dogane 2002».

⁽⁹⁾ Sarà data priorità ai progetti multidisciplinari e alle attività che propongono progetti realistici ed attività finalizzate a definire procedure e accordi per promuovere la cooperazione tra partner del settore pubblico e privato.

- b) attuazione di strumenti di prevenzione della penetrazione del crimine nelle economie regionali e creazione di piattaforme regionali a cui partecipino le università, i soggetti economici, le autorità pubbliche e le organizzazioni non governative e finalizzate a migliorare la conoscenza dei fenomeni e sviluppare strumenti di prevenzione;
- c) valutazione e diffusione delle migliori pratiche attuate nell'ambito di programmi di sviluppo economico e sociale (Fondi strutturali, Banca mondiale, ecc.);
- d) attuazione di strategie, metodi, migliori pratiche per combattere e prevenire le attività dei gruppi criminali organizzati; diffusione dei risultati e valutazione della loro riproducibilità, compreso il sostegno all'attuazione ed al seguito della convenzione di Palermo;
- e) analisi dei collegamenti tra reti di criminalità organizzata, imprese, autorità pubbliche, ecc.;
- f) determinazione degli indicatori e misurazione dei cambiamenti nel livello dei danni causati da questo tipo di criminalità;
- g) individuazione dell'utilizzo, da parte dei gruppi dediti alla criminalità organizzata, delle nuove tecnologie e delle nuove conoscenze allo scopo di rendere vane le intercettazioni di comunicazione e di inserirsi in nuovi settori criminali.

3.2. Tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale dei minori

- a) Assistenza e protezione alle vittime di reati che cooperano con le autorità in qualità di testimoni;
- b) tecniche e procedure investigative e mezzi di prova;
- c) studi ed analisi della domanda e dei metodi di riduzione del fenomeno;
- d) coordinamento tra le indagini di polizia e misure di controllo amministrativo sulle organizzazioni sospette;
- e) coinvolgimento delle imprese, quali le agenzie di collocamento, matrimoniali, di viaggio, di scorta, di lavoro alla pari o di adozione, nella lotta contro il traffico di esseri umani al fine di promuovere l'applicazione di idonee sanzioni e adeguati controlli amministrativi;
- f) misure penali e sanzioni adeguate applicabili nel settore della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale di donne e minori;
- g) riduzione dei rischi relativi alla sicurezza con riferimento alle attività del personale appartenente alle ONG;
- h) iniziative volte alla sensibilizzazione nei paesi di origine, di transito e di destinazione.

3.3. Prevenzione e lotta contro il traffico di droga ⁽¹⁰⁾

- a) Elaborazione di misure per migliorare l'efficacia della lotta contro il traffico delle nuove droghe sintetiche;

⁽¹⁰⁾ Si veda anche la sezione III.4 — Prevenzione della criminalità.

- b) rafforzamento delle misure e degli strumenti per monitorare il passaggio dei precursori chimici dall'industria farmaceutica alla produzione di droga negli Stati membri, nei paesi di prossima adesione, paesi candidati e nei paesi terzi;
- c) studi sulle relazioni tra il traffico di droga e il finanziamento del terrorismo;
- d) studi sull'efficacia delle strategie di disturbo dell'approvvigionamento del mercato della droga.

3.4. Armi da fuoco

- a) Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri della UE, dei paesi di prossima adesione, paesi candidati e/o dei paesi terzi sul traffico di armi illegali, tenendo conto del protocollo delle Nazioni Unite sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco;
- b) azioni di formazione e manuali per i funzionari di polizia e delle dogane nel settore del traffico illegale di armi;
- c) valutazione degli strumenti esistenti ed eventualmente sviluppo di strumenti informatici per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nel tracciamento delle armi da fuoco;
- d) studio sulla minaccia che il traffico illecito di armi da fuoco rappresenta per l'Unione europea e sulle strategie per prevenire e combattere questo fenomeno.

3.5. Criminalità collegata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); criminalità informatica

- a) Potenziamento della capacità operativa degli organismi preposti all'applicazione della legge nella prevenzione e lotta contro la criminalità connessa alle TIC, specialmente per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la formazione specialistica;
- b) analisi delle necessità dei sistemi di assistenza immediata nelle indagini sulla criminalità connessa alle TIC, in particolare le garanzie necessarie in relazione alla raccolta di prove elettroniche;
- c) individuazione ed utilizzo dei risultati dei progetti pilota portati a termine con successo, in particolare per approntare un manuale europeo di segnalazione degli attacchi contro i sistemi informatici e delle attività criminali;
- d) cooperazione negli Stati membri, i paesi di prossima adesione, i paesi candidati ed i paesi terzi in materia di partenariati pubblici/privati per lo scambio di esperienze e la raccolta, lo scambio ed il trattamento di informazioni sulla criminalità connessa alle TIC;
- e) analisi della situazione attuale nel settore della criminalità connessa alle TIC e delle condizioni di definizione di orientamenti europei per la protezione dell'infrastruttura dell'informazione.

3.6. Criminalità finanziaria ⁽¹¹⁾

- a) Individuazione delle migliori prassi e metodologie adottate nelle indagini sulle frodi finanziarie;
- b) valutazione della cooperazione tra le unità di intelligence finanziaria o servizi preposti all'applicazione della legge e le organizzazioni soggette ad un obbligo di segnalazione ed individuazione delle migliori pratiche;
- c) individuazione della necessità e dei mezzi per impedire il ricorso abusivo alle associazioni di beneficenza ed altre organizzazioni senza scopo di lucro per finanziare il terrorismo o la criminalità organizzata;
- d) individuazione della ripartizione dei rischi di riciclaggio di proventi di reato nel settore dei servizi finanziari, in particolare i servizi bancari, di assicurazione e di intermediazione, per mettere in evidenza le vulnerabilità ed adottare misure atte a porvi rimedio;
- e) sviluppo di metodologie ed individuazione delle migliori pratiche per le indagini finanziarie, vale a dire le indagini che vertono sugli aspetti economici, finanziari e fiscali della criminalità;
- f) individuazione degli eventuali vantaggi dell'introduzione del reato di mancata segnalazione delle transazioni sospette, in particolare l'inosservanza di altri aspetti della legislazione antiriciclaggio;
- g) migliori pratiche per l'individuazione e la segnalazione dei rapporti relativi a transazioni sospette, concernenti soprattutto il contenuto di tali rapporti, e migliori pratiche atte a fornire informazioni di ritorno, generali e specifiche, agli organismi tenuti all'obbligo di segnalazione;
- h) individuazione delle migliori pratiche e metodologie in materia di tecniche investigative basate sulle informazioni;
- i) individuazione degli ostacoli all'introduzione, con intervento dell'UE, della responsabilità delle imprese e dei suoi vantaggi potenziali, sulla base i) della responsabilità amministrativa ed ii) della responsabilità penale come sanzione generica per i reati finanziari commessi dalle imprese, in particolare la violazione delle regolamentazioni antiriciclaggio;
- j) individuazione delle migliori pratiche concernenti i metodi e le procedure di polizia, amministrativi e giudiziari di confisca e sequestro effettivi dei beni di origine criminale, in particolare la possibilità che agenzie nazionali recuperino tali beni e assegnino loro una destinazione ottimale, le prerogative di cui dovrebbero godere tali agenzie;

⁽¹¹⁾ I candidati sono altresì invitati a considerare le possibilità offerte dai programmi di assistenza finanziaria nel settore specifico della protezione degli interessi finanziari della Comunità. Si veda il programma Hercules, che sarà adottato nel 2004.

k) analisi comparativa e/o elaborazione di una politica in materia di frode fiscale come strumento di finanziamento della criminalità organizzata, con particolare attenzione all'individuazione delle lacune legislative e le possibilità di armonizzazione della legislazione degli Stati membri, in particolare con riferimento alle sanzioni penali in caso di frode dell'IVA, l'approccio che verte sull'insieme delle attività dell'operatore («whole trader» approach) in materia di rintracciamento, blocco, sequestro e confisca di beni.

3.7. Corruzione ⁽¹²⁾

- a) Combattere e prevenire la corruzione mediante l'elaborazione di norme sull'integrità nelle amministrazioni pubbliche — compresi gli organismi di polizia e giudiziari, in particolare sulla base della risoluzione adottata dai responsabili delle amministrazioni pubbliche dell'UE a Strasburgo, nel novembre 2000 o sulla base delle raccomandazioni GRECO; introduzione e sostegno ai programmi di integrità e scambi sui risultati di tali programmi;
- b) costituzione di gruppi multidisciplinari specializzati nelle indagini contro la corruzione e nel monitoraggio delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti;
- c) studi sui rapporti tra la criminalità organizzata e la corruzione;
- d) valutazione del costo della corruzione e del legame e dell'impatto della corruzione sullo sviluppo duraturo;
- e) valutazione dei rischi di corruzione su grande scala, in particolare in situazioni di conflitto di interessi e di reciproche influenze tra settore pubblico e privato;
- f) valutazione su misure legislative e tecniche specifiche per ottenere prove con maggiore facilità in casi di corruzione;
- g) valutazione dei fattori di rischio relativi alla corruzione connessa al finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali;
- h) individuazione delle migliori prassi in relazione ai rimedi civili e processuali di altro tipo volti ad ottenere un reale indennizzo per le vittime delle pratiche corruttive.

3.8. Contraffazione ⁽¹³⁾

- a) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica, informazione e formazione per gli operatori di polizia e giudiziari su:
 - violazione dei diritti di proprietà intellettuale, contraffazione di marchi commerciali, pirateria informatica, tutela dell'industria cinematografica e musicale;

⁽¹²⁾ I candidati sono altresì invitati a considerare le possibilità offerte dai programmi di assistenza finanziaria nel settore specifico della protezione degli interessi finanziari della Comunità. Si veda il programma Hercules, che sarà adottato nel 2004.

⁽¹³⁾ Si ricorda ai candidati che la contraffazione rientra anche nel primo pilastro del trattato; essi dovrebbero prendere conoscenza delle possibilità offerte dal programma «Dogane 2002» al fine di evitare sovrapposizioni.

— contraffazione di prodotti che rappresentano un rischio per la sicurezza dei consumatori (prodotti farmaceutici, prodotti industriali, cibo, vino e bevande alcoliche);

— contraffazione ⁽¹⁴⁾ e dei mezzi di pagamento;

b) promozione della cooperazione tra il settore pubblico e quello privato per lo scambio e il trattamento delle informazioni su taluni tipi di contraffazione;

c) studi pilota settoriali sui metodi per prevenire il rischio di contraffazione.

3.9. Lotta contro le attività criminali che minacciano l'ambiente

- a) Miglioramento della cooperazione tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge e le altre amministrazioni, sulla base delle esperienze degli altri Stati membri, particolarmente nella gestione di alcuni tipi di rifiuti;
- b) sviluppo di tecniche e procedure investigative e mezzi di prova nel settore dell'inquinamento causato dalle navi (ad esempio, degassificazione e scarichi di petrolio nelle acque marine).

3.10. Traffico illegale di beni culturali e opere d'arte rubate

Esame degli ostacoli alla cooperazione degli organismi di polizia, doganali ed altri servizi preposti all'applicazione della legge degli Stati membri, delle autorità giudiziarie, delle autorità in materia di beni culturali e/o di altre parti interessate, quali il settore privato, nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali e di opere d'arte rubate, compresi i problemi posti dalle differenze e le lacune nella legislazione e/o le pratiche degli Stati membri.

3.11. Traffico di organi e di tessuti d'origine umana

- a) Analisi della legislazione degli Stati membri e delle pratiche concernenti il commercio di tessuti e di cellule d'origine umana; elaborazione di raccomandazioni per lottare contro il traffico illecito;
- b) analisi delle recenti modifiche legislative e nella pratica degli Stati membri riguardante il traffico di organi d'origine umana;
- c) analisi delle legislazioni e pratiche dei paesi di prossima adesione e dei paesi candidati riguardanti il traffico di organi d'origine umana;
- d) rilevamento di statistiche e di casi di traffico di organi, tessuti e cellule d'origine umana, per stabilire la natura dei canali del commercio illecito ed in che misura gli Stati membri ne sono interessati.

⁽¹⁴⁾ Si invitano i candidati a prendere in considerazione anche le possibilità offerte dal programma Pericles specificamente adottato per la protezione dell'euro dalla contraffazione.

4. PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ

Campo d'azione

Tale categoria di progetti mira a sviluppare metodi atti all'individuazione e allo scambio delle migliori pratiche, come parte di una analisi delle strategie di prevenzione e del loro impatto; al miglioramento delle capacità professionali degli operatori dell'applicazione della legge nei servizi interessati; al miglioramento della reazione a determinate forme di criminalità mediante una migliore conoscenza degli ambienti criminali e delle tecniche da essi utilizzate.

Temi specifici

4.1. Politica di prevenzione

- a) Esame dei metodi e delle procedure per l'attuazione delle migliori pratiche nella prevenzione dei reati a livello europeo; ricerca di un inventario comune a livello europeo dei sottotemi prioritari contenuti nei temi criminalità urbana, criminalità legata alla droga e delinquenza giovanile, ed in questo quadro elaborazione di un inventario delle migliori pratiche;
- b) ricerca sugli effetti della prevenzione del crimine sullo sviluppo duraturo delle economie regionali e locali;
- c) analisi e misura degli effetti del partenariato pubblico/privato sull'incidenza della criminalità a livello locale/regionale e per settori di attività;
- d) sviluppo di una migliore comprensione delle condizioni preliminari all'adozione di misure efficaci a livello nazionale in materia di prevenzione della criminalità;
- e) elaborazione di un modello concettuale (che può servire per la terminologia e le definizioni tipo, la collaborazione e la condivisione delle conoscenze), che permette di organizzare le descrizioni di «know-how» nel settore della prevenzione della criminalità;
- f) studio delle circostanze e le opportunità strutturali negli ambienti legislativi ed amministrativi esistenti per prevenire la criminalità; ricerca di metodologia per scoprire ed individuare i rischi e le lacune giuridiche nelle nuove proposte legislative e negli strumenti giuridici;
- g) studio delle differenze culturali degli Stati membri sulle causalità e le responsabilità in materia di prevenzione della criminalità, come pure la diversità degli approcci.

4.2. Prevenzione della criminalità urbana

- a) Analisi del ruolo del mondo degli affari nel settore della prevenzione della criminalità e studi sui possibili sviluppi (per esempio, cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nel controllo e nella prevenzione del crimine);
- b) ricerche sulla violenza nei luoghi di lavoro e sulle strategie per prevenirla e per migliorare la sicurezza personale dei dipendenti;
- c) elaborazione di nuove strategie di prevenzione in relazione ai cambiamenti sociali e alla natura mutevole dei reati;

ideazione di nuovi approcci alla criminalità e alla prevenzione della stessa per affrontare gli sviluppi futuri e per dotarsi di nuovi strumenti di lotta conformi ai cambiamenti futuri;

- d) integrazione sistematica, nella fase di concezione di nuovi prodotti, del rischio che tali prodotti siano oggetto o vettori di attività criminali — concezione anticriminalità;
- e) analisi dei progressi e delle tendenze nel settore del controllo pubblico e privato sulla criminalità e dei loro rispettivi ruoli nella prevenzione dei reati a livello europeo;
- f) analisi dell'impatto dei piani urbanistici e delle politiche di rinnovamento urbano.

4.3. Prevenzione della criminalità connessa al traffico di droga

- a) Esame della tossicodipendenza delle persone fermate al momento dell'arrivo al commissariato di polizia (controllo della tossicodipendenza degli arrestati);
- b) ricerca sui costi della criminalità connessa alla droga, ripartiti per tipi di reato (per esempio i reati commessi a scopo di lucro);
- c) studio dell'efficacia dei programmi di riduzione dei rischi al fine di ridurre le probabilità di reati connessi alla droga;
- d) studio sull'efficacia dei programmi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzarsi sul problema della tossicodipendenza.

4.4. Prevenzione della delinquenza minorile

- a) Realizzazione di meta-analisi sul valore economico dei programmi di prevenzione tempestiva al fine di incoraggiare il ricorso a sistemi d'intervento precoce per evitare che i minori adottino comportamenti criminosi;
- b) analisi dell'evoluzione quantitativa della vittimizzazione e dei comportamenti criminosi tra gli immigrati di seconda e terza generazione a livello europeo;
- c) analisi della dimensione di genere nella delinquenza minorile.

5. PROTEZIONE DEGLI INTERESSI DELLE VITTIME

Campo d'azione

Tale categoria di progetti mira al miglioramento delle capacità professionali degli operatori nei servizi interessati e al rafforzamento della cooperazione tra le pubbliche autorità e tra loro e il settore privato.

Temi specifici

- a) Pubblica informazione sull'accesso alla giustizia e alle procedure di monitoraggio;
- b) sensibilizzazione degli operatori del settore ai diritti delle vittime;

- c) azioni di informazione e di formazione per i servizi responsabili dell'applicazione della legge sulla comprensione della situazione delle vittime e sull'utilizzazione di tecniche adeguate per svolgere le indagini e raccogliere le prove;
 - d) strutture per l'assistenza delle vittime dei reati;
 - e) politiche di mediazione.
6. «CRIME PROOFING» (IMPERMEABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE ALLA CRIMINALITÀ) E ANALISI DEI RISCHI; COMPARABILITÀ E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI — STATISTICHE

Campo d'azione

Tale categoria di progetti è finalizzata all'elaborazione di metodi e di strumenti per analizzare l'impermeabilità alla criminalità delle misure e delle politiche proposte, per determinare la fattibilità (tecnica, giuridica) di norme e standard per la raccolta, l'analisi e l'utilizzazione di dati generali o specifici, necessari ai servizi di polizia, all'autorità giudiziaria o altri partner pubblici o privati che partecipano alle azioni di prevenzione di alcune forme di criminalità.

Temi specifici

6.1. Impermeabilità alla criminalità e valutazione dei rischi

- a) Valutazione della minaccia di criminalità e discussione sui meccanismi per aiutare gli Stati membri e la Commissione a impostare le loro attività in questo settore;
- b) studi per elaborare metodi e formule per la valutazione dei rischi e delle opportunità che le misure legislative e le iniziative politiche proposte possono rappresentare per la criminalità organizzata, tra cui uno studio sulla metodologia per l'analisi del rapporto costi-efficacia delle proposte;
- c) rafforzamento dei meccanismi di valutazione dei rischi a livello della UE nel settore dei reati informatici:
 - analisi della situazione attuale e valutazione dei dati esistenti a livello nazionale, della UE, regionale e internazionale;
 - studio di fattibilità sulla creazione di un sistema di corrispondenti nella UE come base per un monitoraggio della UE e di un meccanismo di analisi comparativa;
 - utilizzazione dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle analisi statistiche; miglioramento della qualità delle statistiche sui reati informatici mediante la comparabilità di dati e degli indicatori e l'utilizzazione di statistiche del settore privato;
 - ideazione di uno strumento standard per l'analisi dei costi e dei benefici di misure specifiche, in considerazione del potenziale rischio per la sicurezza che la criminalità informatica rappresenta per la gestione delle informazioni da parte della polizia e dei ministeri nazionali.
- d) analisi dei rischi a lungo termine, comprese le possibili tendenze future per quanto riguarda la criminalità organizzata;

- e) esame della logistica della criminalità organizzata (logistica criminale) ai fini di una migliore comprensione delle strategie e tattiche criminose;
- f) analisi di fattibilità sui metodi applicabili all'industria informatica o a suoi specifici settori per sviluppare la protezione da un uso criminale dei prodotti, che comprenda una valutazione dell'impatto della criminalità, delle previsioni di comportamenti criminosi e l'introduzione di caratteristiche sistematiche di protezione dei nuovi prodotti fino dalla progettazione degli stessi;
- g) riflessione sulle sfide poste dalla criminalità organizzata attraverso l'organizzazione di forum nazionali incaricati della valutazione dei rischi, scambio delle migliori pratiche, attività di ricerca a livello nazionale e transnazionale, definizione delle priorità in materia di protezione (crime proofing) contro la criminalità e il terrorismo; valutazione della fattibilità e del valore aggiunto di tali forum.

6.2. Comparabilità e circolazione delle informazioni e dell'intelligence — Statistiche

- a) Elaborazione di una politica della UE sulla raccolta dei dati per la polizia e le indagini penali:
 - ridefinizione di «dato rilevante»; utilizzazione di dati provenienti da fonti esterne; migliore utilizzazione dei dati interni mediante la messa in rete delle banche dati e un monitoraggio coordinato a livello centrale delle informazioni;
 - contenuto, funzionamento, organizzazione, archiviazione e scambio dei dati in possesso dei sistemi di informazione degli organismi di polizia europei ed internazionali e problemi correlati, quali l'organizzazione centralizzata o decentralizzata dei sistemi informatici e di scambio dei dati;
 - elaborazione di orientamenti per la creazione di sistemi di informazione degli organismi di polizia, di standard tecnici per le attrezzature e di metodi per l'analisi dei dati;
 - studi di fattibilità sugli aspetti giuridici, operativi, finanziari e tecnici della raccolta e dello scambio di informazioni e di intelligence tra i servizi di polizia degli Stati membri;
- b) studi di fattibilità sull'armonizzazione e l'integrazione delle banche dati della UE nei settori di attività delle autorità giudiziarie e di polizia;
- c) elaborazione di un approccio globale per la realizzazione di statistiche e di indicatori sulla criminalità tenendo conto del lavoro svolto da Eurostat;
- d) armonizzazione delle statistiche nazionali in tema di criminalità e di vittime di reati.

B. PROGETTI SPECIFICI E MISURE COMPLEMENTARI (PROGETTI CHE POSSONO OTTENERE UN FINANZIAMENTO FINO AL 100 %)

I progetti specifici e le misure complementari si distinguono dai progetti ordinari per il loro contenuto e per il tasso di cofinanziamento ammissibile, che può raggiungere il 100 %.

Il contributo massimo per i progetti specifici nel 2004 non potrà superare l'importo di 1 447 000 euro e quello per le misure complementari l'importo di 723 500 euro. I progetti che rientrano in tali categorie non possono comportare «costi indiretti» e i costi di coordinamento generale, di organizzazione e di gestione del progetto sono limitati al 5 % dei costi totali ammissibili.

Campo d'azione

I progetti specifici e le misure complementari individuati dalla Commissione per il 2004 riguardano i temi indicati in appresso con riferimento alla descrizione fatta nella sezione III del presente invito a presentare proposte.

Ove non diversamente indicato, il tipo di progetti che può essere realizzato può riguardare tutti i tipi di azione descritti nella sezione II.1.

1. PROGETTI SPECIFICI

Per essere ammissibili, i progetti specifici devono comprendere almeno sette Stati membri (otto compreso lo Stato promotore, gli Stati membri o i paesi di prossima adesione); il finanziamento sarà limitato alle spese esterne (spese di soggiorno e di viaggio), alle spese connesse alla preparazione, allo svolgimento ed alle conclusioni che saranno tratte da tale azioni. Inoltre, il richiedente deve precisare perché non è possibile ottenere un finanziamento da altre fonti per tale attività.

Le attività e settori che possono essere oggetto di un finanziamento a titolo di progetti specifici sono le seguenti:

- esercizi operativi nel settore della cooperazione di polizia;
- operazioni comuni di sorveglianza doganale;
- progetti di cooperazione tra autorità di polizia e giudiziarie stabilite in Euroregioni;
- sviluppo di tecniche d'analisi dei profili dei criminali;
- sviluppo della cooperazione pratica dei servizi di polizia scientifica;
- studio comparato sui regimi di responsabilità degli Stati membri e dei paesi candidati in caso di non proseguimento del procedimento, di assoluzione o di errore giudiziario. Lo studio deve essere esteso a tutti gli Stati membri ed i paesi di prossima adesione.

2. MISURE COMPLEMENTARI

Nel 2004 saranno considerate prioritarie le seguenti attività:

- a) valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei programmi fondati sul titolo VI degli anni precedenti;
- b) aiuto alla traduzione di documenti che illustrino le migliori pratiche, sulla base di una valutazione di tali pratiche o di statistiche che ne misurino l'impatto;

c) adeguamento dei manuali sulle procedure e le pratiche di cooperazione utilizzati dalle autorità nazionali di uno Stato membro alla situazione di un altro Stato membro e/o di un paese di prossima adesione, previa valutazione preventiva della loro qualità;

d) studio sulle reti, le banche dati, i siti d'informazione e le strutture che operano nel settore della prevenzione della tratta di esseri umani, allo scopo di individuare gli obiettivi, le complementarità, le duplicazioni e i risultati pratici.

IV. PRIORITÀ DEL PROGRAMMA NEL 2004

I progetti relativi ai temi specifici di cui nella sezione precedente beneficeranno di punti supplementari (punteggio di priorità) quando:

- creano o rafforzano la cooperazione con i paesi di prossima adesione al fine di agevolare la loro integrazione e l'attuazione dell'acquis comunitario;
- contribuiscono a rafforzare la stabilità e la sicurezza dell'Unione (e a combattere la criminalità), in particolare quando:
 - mirano ad affrontare le sfide internazionali della criminalità organizzata e del terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo);
 - consistono in attività di formazione operativa;
 - sono direttamente collegati alla realizzazione di strumenti legislativi dell'Unione.

V. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. CRITERI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le domande di sovvenzione, per poter essere ammissibili, devono soddisfare i seguenti criteri:

- devono riferirsi ad uno degli obiettivi specifici del programma AGIS;
- devono prevedere la partecipazione di almeno tre partner (il richiedente più due partner) in tre diversi Stati membri (oppure in due Stati membri e in un paese di prossima adesione);
- devono essere presentate utilizzando il modulo per la domanda di sovvenzione fornito dalla Commissione in formato elettronico; non saranno accettate domande in forme diverse; tutte le sezioni del modulo devono essere compilate;
- devono essere presentate nelle forme ed essere corredate di tutti i documenti indicati nel punto VII;

- devono fornire un bilancio in euro, che presenti parità di entrate ed uscite, nel quale l'importo della sovvenzione comunitaria chiesta non deve superare il 70 % del costo del progetto; deve essere sostenuto un contributo minimo del 30 % del costo totale del progetto (contributo proprio del richiedente, dei partner, di altri sponsor e proveniente dalle entrate) eccetto per i progetti specifici e le misure complementari;
- rispettare le condizioni seguenti:
 - la durata del progetto non può essere superiore a due anni;
 - il progetto non deve essere già completato e deve cominciare tra il 1° luglio 2004 ed il 31 dicembre 2004 (eccetto per le operazioni doganali che possono essere avviate il 1° maggio 2004).

2. CRITERI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla partecipazione all'invito a presentare proposte, i candidati:

- che sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività, che sono soggetti ad un procedimento concernente le materie suddette o si trovano in altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- che hanno commesso, in materia professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- che non sono in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese nel quale il progetto deve essere realizzato;
- che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza degli obblighi contrattuali;
- che sono soggetti a conflitto d'interessi;
- che si sono resi responsabili di false dichiarazioni all'atto della trasmissione delle informazioni richieste o che hanno ommesso di trasmettere tali informazioni.

3. CRITERI DI SELEZIONE

Saranno presi in considerazione gli elementi seguenti:

- La comprovata capacità tecnica e professionale del richiedente, compresa la capacità operativa, sua e dei partner, di attuare il progetto proposto e di accedere alle informazioni o ai partecipanti previsti;
- la capacità finanziaria dell'organizzazione richiedente.

Soltanto le proposte che soddisfano i criteri di cui sopra saranno esaminate nel dettaglio.

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Le proposte saranno valutate dal comitato di valutazione sulla base dei criteri seguenti:

- la conformità con gli obiettivi del programma (A);
- la dimensione europea del progetto e l'apertura alla partecipazione dei paesi di prossima adesione e dei paesi candidati (B);
- la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria generale e penale (C);
- la complementarità con altri progetti di cooperazione già completati, in corso o futuri (D);
- la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto (E);
- la qualità intrinseca del progetto per quanto riguarda la sua concezione, l'organizzazione, la presentazione ed i risultati previsti (F);
- l'importo di sovvenzione chiesta nell'ambito del programma e la sua adeguatezza ai risultati previsti (G);
- risultati immediati ed impatto a medio termine (H).

Le proposte saranno classificate in funzione del numero dei punti ottenuti. Il punteggio massimo per ciascuno dei criteri summenzionati è indicato nella tabella seguente.

Criterio	Punteggio massimo
A	5
B	15
C	10
D	5
E	15
F	35
G	5
H	10

Inoltre, un massimo di 5 punti di priorità potrà essere aggiunto in applicazione della sezione IV.

VI. RIPARTIZIONE INDICATIVA DEL BILANCIO 2004

L'importo di riferimento finanziario per il programma AGIS nel periodo 2003-2007 è di 65 milioni di euro. Il bilancio proposto per l'anno 2004 ammonta a 15 270 000 euro, dei quali 14 470 000 per il finanziamento dei progetti, 400 000 per la gestione e 400 000 per la valutazione.

Tipo di progetto	Importo massimo indicativo
Progetti finanziati al massimo al 70 %	12 299 500
Progetti specifici	1 447 000
Misure complementari	723 500
TOTALE	14 470 000

VII. INFORMAZIONI PRATICHE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate per mezzo dell'apposito modulo di domanda e del modello di bilancio di previsione disponibili nel seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/egis/funding_egis_en.htm

I richiedenti devono compilare le parti indicate e inviare una versione del documento su dischetto o su CD-ROM, nonché in tre copie cartacee.

Le domande inviate mediante un modulo di domanda modificato o utilizzato in precedenza e i moduli compilati a mano saranno esclusi. Non sono accettati documenti compilati a mano.

1. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER UNA DOMANDA DI SOVVENZIONE

I seguenti documenti devono essere presentati in triplice copia:

- il modulo di domanda debitamente compilato e firmato dalla persona abilitata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente; se lo desidera il richiedente può trasmettere una traduzione della sua domanda in un'altra lingua;
- un calendario per l'attuazione del progetto;
- un bilancio preventivo, con firma e data, da presentare sul modulo standard di bilancio per il programma che comprenda una ripartizione dettagliata delle spese e delle entrate previste (tale modulo di bilancio si trova sul sito Internet della Commissione);
- le dichiarazioni di partenariato il cui modulo si trova nel sito Internet JAI-AGIS.

I seguenti documenti devono essere presentati in un'unica copia:

— il modulo di identificazione bancaria, con data e firma dell'organismo bancario;

— il bilancio dell'esercizio precedente per i richiedenti con statuto di società o di associazione (ad eccezione di autorità pubbliche ed enti pubblici o parastatali);

— una relazione di audit esterno, se la domanda di sovvenzione supera 300 000 euro.

Nonché, nel caso di organizzazioni non governative (ONG):

— il programma annuale delle attività del 2004 con la descrizione dettagliata delle attività progettate;

— una relazione o una descrizione delle attività realizzate o in corso di realizzazione nel 2001 e 2002;

— un organigramma e una descrizione dei compiti del personale che comprenda il curriculum vitae dei membri del personale responsabili dello svolgimento delle attività;

— un certificato che permetta di verificare che essa è costituita conformemente alla legge, nonché lo statuto;

— il bilancio preventivo del 2003 con una ripartizione dettagliata delle spese e delle entrate previste.

Nel caso di un'università o di dipartimento universitario la prova che il richiedente può impegnare finanziariamente l'università.

I richiedenti sono liberi di presentare qualsiasi documento supplementare che considerano idoneo a sostegno della loro domanda.

2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inviate in busta sigillata con plico raccomandato, con plico espresso o con corriere (una ricevuta di ritorno firmata e datata sarà rimessa al corriere) al seguente indirizzo:

Indirizzo postale

Commissione europea
Direzione generale Giustizia e affari interni
Unità B5: Gestione dei programmi del titolo VI (trattato sull'Unione Europea)
AGIS 2004 — Invito a presentare proposte
Ufficio LX 46, 3/159
B-1049 Bruxelles

Indirizzo per il recapito a mano

Commissione europea
Direzione generale Giustizia e affari interni
AGIS 2004 — Invito a presentare proposte
ufficio LX-46 3/159
Servizio centrale corrispondenza
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles-Evere

Le domande devono essere:

- trasmesse con lettera raccomandata, inviata al più tardi il 13 febbraio 2004, farà fede il timbro postale,
- oppure depositate (personalmente o tramite un mandatario o un servizio di messaggeria privato) al più tardi il 13 febbraio alle 15.00 (ora locale di Bruxelles), nel qual caso dovrà essere chiesta una ricevuta, datata e firmata dal funzionario che ha ricevuto il plico.

Qualsiasi domanda ricevuta dopo questa data sarà automaticamente respinta.

3. RICEVUTA

In seguito alla seduta di apertura dei plichi, la Commissione trasmetterà una ricevuta a ciascun richiedente, precisando se la domanda è stata ricevuta entro i termini, nonché il numero di riferimento che le è stato assegnato.

VIII. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

I richiedenti sono invitati a consultare la «Guida per il programma AGIS» all'indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/funding_agis_en.htm

I richiedenti possono inviare le loro domande per posta elettronica o per fax all'indirizzo o al numero seguenti, indicando chiaramente il riferimento dell'invito a presentare proposte:

indirizzo elettronico: JAI-AGIS@cec.eu.int

telefax (32-2) 299 82 15.

Inoltre, si ricorda che la Commissione europea ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne e si adopererà, in ogni sua attività, per eliminare le disuguaglianze tra i sessi (articolo 2 e 3 del trattato CE). In questo contesto, le donne sono particolarmente incoraggiate sia a presentare proposte, sia a partecipare alla loro presentazione. Per quanto riguarda gli studi o i progetti di ricerca, la Commissione tiene anche a sottolineare l'importanza di procedere ad una ripartizione sistematica per tipo di tutte le statistiche utilizzate e di analizzare l'impatto potenzialmente diverso delle politiche sugli uomini e sulle donne, anche se, a prima vista, sembrano neutre sotto questo aspetto.

1. ISTRUZIONE DELLE DOMANDE

La Commissione può contattare i richiedenti per chiedere loro informazioni complementari in qualsiasi momento prima di prendere una decisione definitiva. In mancanza di risposta nei termini prescritti, la domanda rischia di non essere presa in considerazione. I richiedenti devono adottare le misure necessarie per poter essere prontamente raggiungibili fino all'esito

della selezione delle proposte. Il fatto che la Commissione contatta un richiedente non può costituire né implicare da parte sua una preselezione della proposta.

Il Comitato di valutazione prevede di terminare i suoi lavori entro fine aprile 2004. Successivamente, la Commissione consulterà il comitato dei rappresentanti degli Stati membri costituito a norma della decisione che istituisce il programma.

La Commissione prenderà quindi una decisione definitiva sulla preselezione e tutti i candidati saranno informati per iscritto dell'esito della loro domanda entro il 30 giugno 2004.

La Commissione non fornirà ai richiedenti alcuna informazione preliminare sull'esito della selezione prima dell'adozione della decisione finale.

Per quanto concerne i progetti presentati dalle organizzazioni dei paesi che aderiranno all'Unione europea nel 2004 ed i progetti che coinvolgono tali paesi sotto l'aspetto dei criteri da soddisfare circa il numero degli Stati membri partecipanti, la decisione diverrà definitiva soltanto dopo l'effettiva adesione.

Per i beneficiari di una convenzione di sovvenzione nell'ambito di questo programma, un versamento di pre-finanziamento pari al 60 % sarà effettuato dopo la firma della convenzione di sovvenzione da entrambi le parti. Il calcolo esatto dell'importo finale della sovvenzione sarà effettuato alla conclusione del progetto sulla base dei documenti giustificativi forniti dal beneficiario.

2. PUBBLICITÀ EX-POST

Tutte le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario devono essere pubblicate sul sito Internet delle istituzioni comunitarie durante il primo semestre dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio di bilancio nell'ambito del quale sono state concesse. Tali informazioni possono del pari essere pubblicate con ogni altro strumento idoneo, ivi compresa la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le seguenti informazioni sono pubblicate previo accordo del beneficiario:

- a) nome e indirizzo dei beneficiari;
- b) l'oggetto della sovvenzione;
- c) l'importo erogato e il tasso di finanziamento dei costi del progetto o del piano di lavoro approvato.

La Commissione europea può derogare a tale obbligo se la divulgazione delle informazioni rischia di mettere in pericolo la sicurezza dei beneficiari o di arrecare danno ai loro interessi commerciali.

I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti ad indicare in modo evidente di aver ricevuto il sostegno finanziario dell'Unione europea.